

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 17/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 120044, con la quale il Sig. Lipari Giorgio nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 10/03/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 136507 del 12/12/2018 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Finanze e Credito che il Sig. Lipari Giorgio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 10/03/2019;
- VISTA la nota prot. n. 27576 del 28/12/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Finanze e Credito, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Lipari Giorgio, ha comunicato che per il medesimo dipendente non sussistono esigenze di contingentamento;
- VISTA la nota prot. n. 12073 del 29/01/2019 con la quale si comunica al Sig. Lipari Giorgio che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/03/2019;
- VISTO il D.A. n. 364/Gr. IX del 04/10/1986 – registrato alla Corte dei conti il 19/01/1987, reg. n. 02, fgl. n. 10 - con il quale, a decorrere dal 01/06/1985, il Sig. Lipari Giorgio è stato nominato operatore dattilografo del ruolo amministrativo regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 00583 del 21/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 11/02/2004 al n. 441 - con il quale il Sig. Lipari Giorgio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C6" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.R. n. 4724/IV del 30/09/1996 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 04/11/1996 al n. 6295 - con il quale al Sig. Lipari Giorgio, ai sensi dell'art.21 della l.r. n. 11/88, sono stati valutati, ai fini di quiescenza, complessivi anni 04 mesi 00 giorni 22 relativi al servizio non di ruolo prestato dallo stesso anteriormente all'immissione nei ruoli regionali dal 09/05/1981 al 31/05/1985;

VISTO il D.D.R n. 2700/IV del 02/07/1998 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 24/09/1998 al n. 3999 - con il quale al Sig. Lipari Giorgio, ai sensi dell'art.21 della l.r. n. 11/88, in aggiunta al servizio già riconosciuto con il superiore D.D.R. n. 4724/IV del 30/09/1996, sono stati valutati, ai fini di quiescenza, ulteriori anni 01 mesi 02 giorni 00 relativi ad altro servizio non di ruolo prestato dallo stesso anteriormente all'immissione nei ruoli regionali dal 04/02/1980 al 08/05/1981 con esclusione di 5 settimane non coperte da contribuzione e relative all'anno 1981;

VISTO lo stato matricolare regionale e il foglio di congedo illimitato;

ACCERTATO che il Sig. Lipari Giorgio, alla data del 15/03/2019, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

|                                                                   | AA        | MM        | GG        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 15/03/2019   | 33        | 9         | 15        |
| Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 4724/1996) | 4         | 0         | 22        |
| Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 2700/1998) | 1         | 2         | 0         |
| Servizio militare                                                 | 0         | 11        | 15        |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>39</b> | <b>11</b> | <b>22</b> |

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2019 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lipari Giorgio nato a [REDACTED] il [REDACTED], Istruttore cat. "C", e – contestualmente - lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 12 FEB. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalina Pipia



VISTO: SI PUBBLICHI.  
Pio Guida